

ADEMPIMENTI

Il limite all'uso del contante dal 2016

di **Fabio Pauselli**

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'art. 49, c. 1 D.Lgs. n. 231/2007, aumentando da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 la soglia per il **trasferimento di denaro contante** con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, non modificando, tuttavia, le **regole applicabili all'utilizzo degli assegni**.

Pertanto dal 1 gennaio 2016 il limite di valore consentito per **l'uso del contante è pari a euro 3.000,00**, mentre gli **assegni bancari, postali e/o circolari, fino a euro 999,99** possono essere **emessi in forma libera**, mentre **da euro 1.000,00 in su** possono essere emessi soltanto **con apposizione della clausola di non trasferibilità**.

Non è consentito il trasferimento di denaro contante anche se d'importo inferiore alla citata soglia, quando è **artificiosamente frazionato** allo scopo di eludere la legge. Sfuggono al divieto quelli relativi:

- a **distinte e autonome operazioni**;
- alla medesima operazione, quando il **frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. nel contratto di somministrazione);
- alla medesima operazione, quando il **frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo** tra le parti, come nel caso dei pagamenti rateali (in tal senso la **risposta M.E.F. del 12.06.2008**).

Il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, d'importo inferiore a euro 1.000,00, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di euro 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni emessi **all'ordine del traente** (i cd. assegni **"a me medesimo"**) non possono circolare, **qualunque sia l'importo**. L'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Per il servizio di **rimessa di denaro** (c.d. *"money transfer"*) il limite rimane pari a euro 1.000,00, dicasi lo stesso per il **trasferimento di titoli al portatore** in euro o in valuta estera e per il **saldo dei libretti al portatore**. Invece, è stata **abrogata la disposizione** che imponeva che i pagamenti **riguardanti i canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità. Analoga abrogazione ha interessato i **soggetti della filiera dei trasporti** per i quali era previsto che i pagamenti relativi alle prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di

merci su strada dovessero essere effettuati **utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto**.

In materia di **antiriciclaggio** non mutano i provvedimenti in materia di segnalazione delle operazioni sospette. I destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno **notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante**, ne riferiscono **entro 30 giorni al Ministero dell'economia**. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo **pari o superiore a euro 15.000,00**. Si ricorda, infatti, che le operazioni bancarie di prelievo e/o di versamento di denaro contante **oltre la soglia di euro 3.000,00** richieste da un cliente, non concretizzano automaticamente una violazione normativa e, pertanto, non comportano in capo all'intermediario l'obbligo di effettuare la comunicazione al MEF e all'Agenzia delle Entrate.